



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 65/17 DEL 6.12.2016

**Oggetto: Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Oschiri.
Proponente: Sassariolbia SCARl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA.
D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Sassariolbia SCARl ha presentato, ad agosto 2016, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi", ubicato nella zona artigianale PIP del Comune di Oschiri (SS), ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla delibera della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

L'intervento, connesso con le attività di cantiere per la realizzazione del terzo lotto della strada statale Sassari-Olbia, è finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di aggregati per la formazione di sottofondi stradali.

Nell'ambito delle suddette attività è prevista la produzione di 53.000 mc di fresato d'asfalto, proveniente dalla scarifica a freddo del manto stradale e circa 20.000 mc di calcestruzzo, provenienti in gran parte dalla demolizione del ponte sul rio Mannu, corrispondenti a 84.000 t di fresato d'asfalto e 32.000 t di residui di demolizione.

Il recupero dei suddetti rifiuti (identificati con i codici CER [101311], [170101], [170102], [170103], [170107], [170802], [170904] e [170302]) avverrà tramite impianto, costituito da frantoio associato a vaglio selezionatore, che verrà posizionato all'interno di un capannone sito nella zona industriale/artigianale del Comune di Oschiri.

Il quantitativo massimo da trattare giornalmente sarà pari a 450 t; pertanto l'impianto esaurirà i quantitativi suddetti in poco più di 8 mesi, al termine dei quali verrà dismesso.

È previsto l'adeguamento del sistema di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche esistente,



al fine di poter raccogliere e trattare anche le acque di lavaggio e derivanti dall'abbattimento delle polveri, che si genereranno all'interno del capannone.

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province di Sassari - Olbia Tempio, con nota prot. n. 35649 del 14.9.2016, nel riscontrare che l'area di intervento ricade in area non sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico, non rientra tra le categorie di beni paesaggistici individuati e delimitati nella cartografia del PPR ovvero individuati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, <<conseguentemente non rileva, per quanto di competenza, alcuna criticità sotto il profilo strettamente paesaggistico>>.

L'Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio Tutela paesaggistica, rilevato che la documentazione depositata, integrata a novembre 2016, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nelle successive fasi autorizzative le prescrizioni di seguito riportate:

1. la messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle MPS dovrà avvenire esclusivamente all'interno del capannone;
2. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione descritte dal proponente nello Studio preliminare ambientale, tra le quali l'abbattimento delle polveri prodotte durante la fase di frantumazione;
3. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi);
4. lo scarico dei reflui dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo scarico in conformità con quanto previsto nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
5. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 65/17

DEL 6.12.2016

6. dovrà essere assicurata la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
7. alla dismissione dell'impianto si dovranno ripristinare le condizioni ante-operam con la rimozione di qualunque genere di materiali o rifiuti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi", in Comune di Oschiri, proposto dalla Sassariolbia SCARl, a condizione che siano recepite e attuate nelle successive fasi le prescrizioni sopra descritte, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Oschiri, la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru